Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2012 (vai al sommario)

Scarica la Gazzetta Ufficiale per iPhone

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2012

Criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei Comuni italiani di confine.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979, n. 42, che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976, con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti;
Vista la richiesta della giunta regionale della regione Piemonte n. 17 - 3821 dell'8 maggio 2012;
Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente.

Art. 1

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2010 e 2011.

Art. 2

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun Comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2010 e 2011. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.

Art. 3

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4

La ripartizione relativa agli anni 2010 e 2011 e' operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2010 e 2011 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5

Le somme da ripartire nei singoli anni 2010 e 2011 sono attribuite:
per i comuni facenti parte della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
a) alle comunita' montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri, i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti, risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunita' medesime;
b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunita' montane;
per i comuni facenti parte della regione Piemonte:
a) alla comunita' montana delle Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la «quota pro capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri, i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti, risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella comunita' medesima;
b) a ciascun comune della comunita' montana del Verbano, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;
c) al comune di Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti, poiche' non ricadente nel territorio delle comunita' montane;
per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2010 e al 31 agosto 2011. L'entita' delle somme da attribuire e' data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri, lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni, residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
b) alle comunita' montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunita' montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
c) alla regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunita' montane. Anche in questo caso vale quanto e' stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 198